

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale - Normativa e Contenzioso

Prot. n. 2004/157523
Roma 22 settembre 2004

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi comunitari - fenomeni di elusione di adempimenti in tema di IVA intracomunitaria.

Con la nota in riferimento è stato rappresentato alla scrivente che, a seguito di verifiche effettuate da organi di Polizia giudiziaria, è emerso che 148 veicoli provenienti da paesi appartenenti alla Unione europea sono stati immatricolati in Italia sulla base di documentazione non regolare tramite organizzazioni commerciali italiane (cosiddetti importatori paralleli).

In particolare, per tutti i 148 veicoli sono state rilevate false dichiarazioni circa l'assolvimento degli obblighi IVA ai sensi dell'articolo 53 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché false attestazioni dei dati tecnici. In seguito a tali rilievi, l'Autorità giudiziaria, in un primo tempo, ha disposto il ritiro delle targhe e dei documenti di circolazione e, successivamente, ha autorizzato la reimmatricolazione subordinatamente all'avvenuta regolarizzazione sia della documentazione tecnica che degli adempimenti di carattere fiscale.

Codesto Ministero ha chiesto, pertanto, alla scrivente un parere circa la possibilità di sanare detta situazione e, in particolare, di poter immatricolare i veicoli provenienti da paesi appartenenti all'Unione europea nonostante le riscontrate irregolarità negli adempimenti IVA; la fattispecie prospettata è stata altresì esaminata nel corso della riunione tenutasi presso la scrivente in data 27 maggio u.s con rappresentanti di codesto Ministero.

Ciò premesso, si formulano le seguenti osservazioni.

Il richiamato articolo 53 del D.L. n. 331 del 1993 (recante "*Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi*"), prevede particolari cautele per l'immatricolazione di mezzi di trasporto nuovi oggetto di acquisto intracomunitario, allo scopo di assicurare il regolare assolvimento dell'imposta su tali acquisti.

Il comma 3 del citato articolo statuisce che: "*I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti....*".

Le modalità e i termini per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa alle predette operazioni sono stabiliti dal DM 19 gennaio 1993, emanato in attuazione della suddetta disposizione.

Come ivi specificato, l'articolo 53, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, si applica quando si procede alla immatricolazione sulla base di un acquisto intracomunitario. Al riguardo, si ricorda che il terzo comma, lettera e), dell'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 dispone che costituiscono acquisti intracomunitari: *“gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese arti e professioni”*.

Ne consegue che affinché una cessione di veicoli nuovi possa essere qualificata come intracomunitaria, è necessario che siano interessati almeno due Paesi comunitari. In tal caso, la tassazione avviene nello Stato di destinazione anche quando il cedente, l'acquirente o entrambi siano privati consumatori.

Con circolari n. 17/E del 10 febbraio 1993 e n. 18/E del 13 febbraio 1993, che hanno fornito chiarimenti in merito al predetto DM 19 gennaio 1993, è stato precisato, tra l'altro, che *“... non costituiscono operazioni intracomunitarie (ma “interne”), le cessioni di mezzi di trasporto nuovi nello Stato, già oggetto di acquisto intracomunitario, effettuate da soggetti che operano nell'esercizio di imprese (es. concessionari), i quali – per i suddetti acquisti - di regola non richiedono l'immatricolazione a proprio nome del mezzo di trasporto o l'emanazione di provvedimenti equipollenti.”*

La citata circolare n. 17/E del 1993 precisa che *“In merito a tali ultime cessioni (cioè le cessioni “interne”), al fine di facilitare le operazioni di immatricolazione o iscrizione di mezzi di trasporto nuovi da parte degli Uffici competenti, si precisa, conformemente a quanto già chiarito (sia pure limitatamente agli autoveicoli) dal Ministero dei Trasporti con circolare n. 28 del 2 febbraio 1993, che i soggetti interessati all'adempimento di tali operazioni ... debbono allegare alla domanda all'uopo presentata una dichiarazione...”* in cui siano specificati i dati identificativi del mezzo di trasporto (fabbrica, tipo, nr. telaio e ogni altro elemento utile all'identificazione).

Con circolare n. 32/E del 4 marzo 1993 è stato ulteriormente sottolineato, a completamento di quanto previsto con le circolari n. 17 e n. 18 del 1993, che *“coloro i quali acquistano in Italia un mezzo di trasporto nuovo, già oggetto di precedente acquisto intracomunitario ovvero di importazione, qualora presentino all'atto dell'immatricolazione la copia della “Dichiarazione di conformità”, rilasciata dalla Società costruttrice o del legale rappresentante in Italia all'uopo autorizzato, sono esonerati dalla presentazione delle suddette dichiarazioni (cioè quelle che riguardano i dati identificativi del mezzo). In calce alla “Dichiarazione di conformità” andrà apposta la seguente dicitura ‘Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari’ ...”*.

Con la suddetta circolare 32/E, quindi, l'Amministrazione finanziaria, oltre ad aver confermato come la procedura di cui all'articolo 53 del D.L. n. 331 del 1993 sia riferita solo alla immatricolazione che consegue ad un acquisto intracomunitario, appresta un nuovo strumento di tutela (*id est* la “Dichiarazione di conformità” integrata con la dicitura “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”), utile anche ai fini fiscali per contrastare le frodi comunitarie.

Utilizzando le informazioni contenute nel suddetto documento, infatti, gli uffici potranno effettuare controlli sull'effettivo adempimento degli obblighi fiscali, anche se l'esito di detto controllo (a differenza di quanto previsto dall'articolo 53 del D.L. n. 331 del 1993 prima richiamato) non andrà a condizionare la validità dell'immatricolazione già eseguita.

L'assolvimento degli obblighi IVA in tale contesto non rileva, infine, come un onere ai fini dell'immatricolazione. Tuttavia, la riferibilità della dichiarazione alla società costruttrice o al suo legale rappresentante in Italia consente di ripercorrere la catena delle transazioni ed innescare l'azione di controllo fiscale.

Per quanto sopra, si ritiene che il disposto dell'articolo 53 del D.L. n. 331 del 1993, nella parte in cui subordina gli effetti della immatricolazione al regolare assolvimento degli adempimenti IVA, è riferibile esclusivamente agli acquisti intracomunitari e alla conseguente immatricolazione. Non è applicabile, per converso, alle immatricolazioni che facciano seguito ad un acquisto "interno", le quali non possono essere revocate per effetto di eventuali violazioni IVA commesse dal soggetto che è dante causa del predetto acquisto "interno".

Le eventuali irregolarità IVA avvenute nell'acquisto intracomunitario, a monte cioè dell'acquisto "interno", non possono, pertanto, essere imputate al cessionario in buona fede che dopo aver acquistato il veicolo da un soggetto residente, ne chiedi l'immatricolazione.

In conclusione, fatta salva l'ipotesi in cui dagli atti in possesso di codesto Ministero e dalle risultanze dei procedimenti giudiziari in corso risulti che il cessionario non ha effettuato in buona fede l'acquisto del veicolo, a parere della scrivente si potrà procedere alla immatricolazione richiesta.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Raffaele Ferrara